

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 MAR. 2000

ADDI' 7 MAR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
 OMISSIS

ASSENTI: BONADONNA - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 719

OGGETTO: D.G.R. 8 febbraio 2000, n.313 e 22 febbraio 2000, n.490 - "Attribuzione Quantitativi Individuali di Riferimento":
 Proroga termini, integrazioni e modificazioni.



Oggetto: D.G.R. 8 febbraio 2000, n.313 e 22 febbraio 2000, n.490 "Attribuzione Quantitativi Individuali di Riferimento" : Proroga termini, integrazioni e modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il Reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Reg. CEE n.536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n.468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.286 del 4 dicembre 1992, serie generale;

VISTA la legge 27 aprile 1999, n.118, articolo 1, comma 21, che stabilisce che le quote rese disponibili dall'applicazione della legge n.5 del 27 gennaio 1998, nonché a seguito dell'applicazione delle revoche di cui agli articoli n.2 e 3 del D.P.R. n. 569/93, affluiscano alle singole regioni e provincie autonome perché queste le assegnino, a valere dal 1° aprile 1999, ai produttori titolari di quota ricadenti nei propri territori;

VISTO il Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che modifica il Reg. CEE n.3950/92 del Consiglio, e che stabilisce un aumento di quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000;

VISTO il Decreto Legge 4 febbraio 2000, n.8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n.30 del 7 febbraio 2000, con il quale viene attribuita alla regione Lazio la disponibilità di Q.li 186.000 di quote, per essere riassegnate ai produttori operanti nel proprio territorio, a valere dal 1° aprile 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 febbraio 2000, n.313, con la quale sono state determinate modalità e criteri di assegnazione delle quote rese disponibili dal citato comma 21, art.1, della legge n.118/99 nonché dal Decreto Legge n.8/2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2000, n.490, recante modificazioni ed integrazioni alla citata D.G.R. n.313/2000, nonché determinazioni applicative inerenti il Decreto Legge n.8/2000;

CONSIDERATO che numerosi produttori agricoli, per il tramite delle proprie Organizzazioni Professionali Agricole, delle Associazioni Produttori Latte nonché delle Associazioni delle Cooperative Agricole, hanno manifestato la necessità che vengano prorogati, per un ragionevole periodo di tempo, i termini per la presentazione delle istanze di assegnazione di quote aggiuntive, fissati con l'avviso pubblico che fa parte integrante della citata D.G.R. n.313/2000 nel 15 marzo 2000;

CONSIDERATO che è necessario addivenire alle assegnazioni aggiuntive di "Quote Latte" per la campagna 1999/2000, di prossima conclusione, entro i termini previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della compensazione nazionale, in maniera tale che le suddette assegnazioni possano essere accreditate ai beneficiari prima del computo degli eventuali esuberi produttivi conseguiti in detta campagna;



RITENUTO, quindi, di limitare a quindici giorni la proroga richiesta, fissando al 31 marzo 2000 il termine perentorio per la presentazione delle istanze di assegnazione da parte dei produttori agricoli interessati;

CONSIDERATO che nella stesura del primo periodo, articolo 9, dell'avviso pubblico facente parte integrante della citata D.G.R. n.313/2000, si è incorso in errore materiale, in quanto il "privilegio" ivi definito andava inteso esteso a tutti i giovani agricoltori, indipendentemente dal fatto che siano o meno già titolari di quota latte;

RITENUTO di dover precisare e chiarire che, in merito a quanto riportato nell'ultimo capoverso del punto 3), articoli 5 e 11, la titolarità di quota da valutare ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo, deve essere intesa quale quelle facente capo all'azienda a qualsiasi titolo condotta dal produttore agricolo, con esclusione quindi di quelle aggiuntive acquisite in via temporanea dalla medesima azienda;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, art.17 comma 32 ;

All'unanimità

DELIBERA

All'avviso pubblico facente parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 febbraio 2000, n.313, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.6 del 29 febbraio 2000, parte terza sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

- 1) Il termine per la presentazione delle istanze di assegnazione, previsto al terzo capoverso, del capitolo che precede la "Sezione Prima" è prorogato al 31 marzo 2000 e deve intendersi come perentorio.
- 2) All'articolo 9 il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Il venti per cento dei quantitativi che affluiscono alla riserva regionale in applicazione del comma 1, articolo 1, del Decreto Legge 4 febbraio 2000, n. 8, è riservato per le assegnazioni alle aziende condotte da giovani agricoltori richiedenti, nel rispetto dei limiti richiamati al precedente articolo 8. Nel caso in cui le richieste superino le disponibilità, le assegnazioni vengono a queste proporzionalmente commisurate."
- 3) L'ultimo capoverso del punto 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente "Dal computo delle quote delle quali l'azienda richiedente è titolare, qualsiasi sia il titolo con il quale essa viene condotta dall'agricoltore che sottoscrive l'istanza, vanno escluse quelle detenute in affitto o con contratti comunque di carattere provvisorio".
- 4) L'ultimo capoverso del punto 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente "Dal computo delle quote delle quali l'azienda richiedente è titolare, qualsiasi sia il titolo con il quale essa viene condotta dall'agricoltore che sottoscrive l'istanza, vanno escluse quelle detenute in affitto o con contratti comunque di carattere provvisorio".
- 5) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



- 9 MAR. 2000